

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	34i
del:	2020-03-19
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i nostri clienti

Sospensione versamenti: prima scadenza del 20.3.2020 e sospensione dei versamenti ed adempimenti

E' entrato in vigore in data **17.3.2020** il c.d. "Decreto Cura Italia"¹. Detto Decreto prevede, tra l'altro, le seguenti misure.

1 Sospensione dei versamenti / adempimenti

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, previste dagli artt. da 60 a 62 del citato Decreto.

1.1 A favore di tutti i soggetti

I pagamenti allo Stato, compresi i contributi previdenziali scadenti entro il 16 marzo 2020², sono prorogati fino al **20 marzo 2020**³.

1.2 A favore di specifici soggetti

E' stata prevista la sospensione dei termini che scadono nel **periodo 2.3⁴ - 30.4.2020** relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente⁵ / assimilati⁶ nonché relativi ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL)⁷, dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020, per soggetti di seguito elencati⁸. Gli importi dovuti devono essere pagati entro **l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica); o in forma rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da fine maggio 2020⁹. I soggetti beneficiari sono:

- 1 DL n. 18 del 17.3.2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. 17.3.2020, n. 70
- 2 vedasi nostra circolare n. 33/2020
- 3 Art. 60 DL 18/2020
- 4 Art. 37 DL 9 del 02.03.2020
- 5 Art. 23 DPR 600/1973
- 6 Art. 24 DPR 600/1973
- 7 Art. 8 DL 9/2020
- 8 Art. 61 c. 2 DL 18/2020
- 9 Art. 61 c. 4 DL 18/2020

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia¹⁰
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori¹¹
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017

1.3 A favore di soggetti minori (con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni o con ricavi / compensi non superiori a € 400.000)

Per i seguenti soggetti passivi

- esercenti attività di impresa / lavoro autonomo
- hanno domicilio fiscale o la sede legale o la sede operativa in Italia
- **ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni** nell'esercizio precedente al 17.03.2020, cioè di norma **nel 2019**

sono sospesi i versamenti da "autoliquidazione" che scadono tra il 8.03.2020 e il 31.03.2020

¹⁰ Art. 8 Abs. 1 DL 9 vom 02.03.2020

¹¹ Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. Il differimento al 31.5 interessa soltanto il versamento delle ritenute e dei contributi.

- relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente¹² e assimilato¹³) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF,
- relativi all'imposta sul valore aggiunto¹⁴
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Le somme dovute devono essere pagate **entro il 31.5.2020** senza interessi e penali o in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da fine maggio 2020¹⁵.

A favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- **con ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, **nel 2019**;

il sostituto d'imposta **non deve operare la ritenuta** d'acconto (redditi di lavoro autonomo / provvigioni)¹⁶ sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.

Ciò a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l'**1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'**1.6.2020**¹⁷.

Alleghiamo una tabella riepilogativa "sintetica":

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento- versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	----- Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	----- Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020(*)
	----- Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)

12 Art. 23 DPR 600/1973

13 Art. 24 DPR 600/1973

14 la sospensione dei predetti versamenti relativi all'IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**

15 Art. 62 co. 5 DL 18/2020

16 Ar. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73

17 Art. 62 co. 7 DL 18 /2020

Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020(*)
Imprese / lavoratori aut. Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020(*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 , se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

